

## REGOLAMENTO DELLA FIERA DI SAN SIMONE

### Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune di Codroipo, secondo quanto previsto dall'art. 50, della L.R. 29/2005 e dalla vigente normativa in materia, la tradizionale "Fiera di San Simone", che si tiene annualmente nel mese di ottobre.

### Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per Fiera, la Fiera di San Simone;
- per Comune, il Comune di Codroipo;
- per ambulante, chi svolge l'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande alla Fiera;
- per regolamento, il presente regolamento;
- per posteggio, la parte di suolo pubblico assegnata ad ogni ambulante per la partecipazione alla Fiera;
- per concessione, il titolo amministrativo che autorizza l'utilizzo di un posteggio nella Fiera.

### Art. 3 (Fiera di San Simone)

1. Viene riconfermato il rilevante ruolo svolto dalla tradizionale Fiera di San Simone che si tiene annualmente nel mese di ottobre in Codroipo.

2. La Fiera è organizzata dal Comune fatta salva la possibile collaborazione od organizzazione diretta da parte delle associazioni sportive e culturali locali.

3. Si demanda alla Giunta Comunale ogni valutazione sull'opportunità di dare attuazione alle eventuali forme di collaborazione od organizzazione di cui al precedente comma, compresa l'approvazione dei relativi disciplinari.

### Art. 4 (Aree destinate alla fiera)

1. Le aree destinate alla Fiera nelle quali si svolge il commercio su posteggi dati in concessione agli ambulanti, meglio identificate nell'"**allegato 1**", sono:

Via Cesare Battisti tratto delimitato dall'intersezione con Via del Giardino e con Via Carducci, Via Roma, Via IV Novembre, Via G.B. Candotti, Via Piave, Via Balilla, Piazza Garibaldi, Via Italia, Via Latisana, Piazza Giardini Pubblici.

## Art. 5 (Posteggi)

1. Il numero massimo dei posteggi da destinare agli ambulanti, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità nelle zone interessate, viene limitato a N. 178 contro gli attualmente concessi N. 200.
2. In caso di rinuncia della concessione e di decadenza o revoca della medesima, l'assegnazione del posteggio resosi libero avverrà secondo i criteri indicati al successivo art. 8 e tenuto conto delle disposizioni transitorie contenute nel successivo articolo 11.
3. La concessione ha validità quinquennale e comunque limitata ai giorni della Fiera, è rinnovabile di cinque anni in cinque anni.
4. Il rinnovo avviene tacitamente, salva la revoca motivata da parte del Comune da comunicarsi all'interessato, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge 241/1990, almeno sei mesi prima della scadenza.
5. La concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
6. Il titolare che nell'arco di un quinquennio si assenti per oltre due volte dalla Fiera, decade dalla concessione.
7. Le dimensioni e l'ubicazione dei singoli posteggi è individuata nell'"**allegato 1**" al regolamento.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale, la dislocazione dei posteggi può subire modifiche per ragioni di pubblico interesse.
9. I posteggi non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati annualmente, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che abbiano fatto pervenire istanza di partecipazione alla Fiera entro il termine perentorio del 31 luglio precedente la data della Fiera oggetto dell'istanza.
10. L'esercizio dell'attività commerciale nella Fiera è svolta nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e dalle vigenti norme in materia, ivi comprese le norme igienico sanitarie.
11. Non è consentito esporre le merci e/o altre attrezzature al di fuori del perimetro del posteggio assegnato, nemmeno con il consenso dei concessionari limitrofi. Tale divieto riguarda anche le strutture aeree.

## Art. 6 (Domanda di concessione)

1. La concessione è soggetta a domanda. Ottenuta la concessione, la partecipazione alle successive edizioni della Fiera non è soggetta a domande o comunicazioni, nell'arco della quinquennio di validità.
2. È fissato al 31 luglio di ogni anno il termine perentorio entro cui le domande di nuova concessione devono pervenire al Comune.
3. La domanda deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni, sottoscritte dall'interessato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
  - generalità del richiedente, recapito telefonico, il codice fiscale, indicazione degli estremi completi del titolo che autorizza al commercio sulle aree pubbliche;
  - il tipo, le caratteristiche e le misure dell'ingombro massimo della struttura da utilizzare nell'attività commerciale;
  - l'indicazione di eventuali requisiti preferenziali posseduti ai fini della formazione della graduatoria.
4. Alle domande di concessione si applica il regime del silenzio assenso di cui al secondo comma dell'art. 109, della L.R. 29/05, sue modifiche ed integrazioni.

## Art. 7 (Subingresso)

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni riguardanti il commercio in sede fissa, in quanto compatibili.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, o di un suo ramo, di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.
3. Il trasferimento dell'azienda, o di un suo ramo, autorizzata per il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, comporta anche quello del posteggio nella Fiera, purchè l'avente causa abbia presentato denuncia di subingresso al Comune a cui apparteneva il titolo di autorizzazione del cedente.
4. In caso di subingresso, la concessione mantiene la sua validità a favore del subentrante per la parte residua del quinquennio non utilizzata dal cedente.

#### Art. 8 (Graduatoria)

1. Le concessioni vengono rilasciate secondo la graduatoria formata dal funzionario comunale responsabile del servizio, in conformità ai seguenti criteri di priorità:

- punti 2 per ogni cinque anni di anzianità di iscrizione al registro delle imprese, con riferimento al richiedente;
- punti 1,5 ai titolari di autorizzazione per il commercio in forma esclusivamente itinerante;
- punti 1 ai titolari di posteggio nella Fiera;
- punti 0,5 in assenza di sanzioni amministrative nei confronti del richiedente per violazione delle disposizioni sull'utilizzo dei posteggi della Fiera. L'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative contestate con apposito verbale è assimilabile all'assenza di sanzioni, ai fini del riconoscimento dei requisiti del presente comma.

#### Art. 9 (Consultazioni)

1. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, interpellate le associazioni di categoria degli operatori commerciali, turistici e di servizi, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Dal ricevimento della richiesta di parere da parte del Comune, le associazioni di cui al precedente comma, hanno trenta giorni di tempo per esprimere il rispettivo parere.

3. Trascorso il termine perentorio indicato al precedente comma, il Comune dà seguito alle procedure per l'adozione del regolamento anche in assenza dei pareri formalmente richiesti.

#### Art. 10 (Rinvio dinamico)

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### Art. 11 (Norme transitorie)

1. Al fine di conseguire gli effetti voluti dall'Amministrazione Comunale, richiamati al secondo comma del precedente articolo 4, i posteggi della Fiera situati sul tratto di Via C. Battisti che dall'incrocio con Via Carducci porta alla stazione ferroviaria sono soppressi, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento.

2.I titolari delle concessioni relative ai posteggi oggetto della soppressione di cui al comma 1, manterranno il diritto all'utilizzo del posteggio, con facoltà di chiedere il trasferimento in altri posteggi che si rendessero liberi, purchè non situati su Via C. Battisti, secondo quanto disposto ai successivi commi.

3.In presenza di concessioni rilasciate eccedenti il numero massimo (N. 178) stabilito al precedente articolo 5, gli atti di rinuncia da parte del titolare, le decadenze ed i provvedimenti di revoca non comporteranno la riassegnazione della relativa concessione ad altri ambulanti, fino al raggiungimento del numero massimo di posteggi prestabiliti (N. 178).

4.Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, l'eventuale posteggio rimasto libero, diverso da quelli posti in Via Cesare Battisti, sarà messo ad esclusiva disposizione degli ambulanti presenti su Via C. Battisti, seguendo il criterio dell'anzianità di iscrizione al registro imprese. Il posteggio a sua volta rimasto libero su Via C. Battisti per scelta di trasferimento da parte del titolare, non verrà riassegnato.